



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità'

Determinazione N. 1949 del 24/09/2021

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DELLA DITTA INNOVATIVE METAL S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI) SITO IN SAN MARTINO VALLE CAUDINA ALLA VIA DEL III° MILLENNIO SNC - FG 02, P.LLA 1356 SUB 9. ADOZIONE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Dato atto che:

- con due PEC del 03/03/2021, acquisite al protocollo di questo Ente in pari data con i numeri 6268 e 6269, il SUAP del Comune di San Martino Valle Caudina trasmetteva la documentazione per istanza di AUA prodotta dalla ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.**, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Nuova)*; - *e.2) nulla osta relativo all'impatto acustico (Nuova)*; - *g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti (Nuova)*; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto a cui è stato assegnato il numero di prat. 121.1 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n. 6677 del 08/03/2021, inviata a mezzo PEC, questo Servizio chiedeva alla ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.** di fornire chiarimenti circa la presenza sullo stesso insediamento, della ditta **Nuova Iniziative srl** già autorizzata di cui alla premessa;
- con PEC del 10/03/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11/03/2021 con il n° 7142, la ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.**, in riscontro alla nota di questa Provincia n° 6677/2021, inviava comunicazione della ditta **Nuova Iniziative s.r.l.**, con cui si avvisava della sospensione dell'attività di cui all'AUA n° 1543/2015 e successivo provvedimento conclusivo SUAP n° 7/2016;
- con la stessa comunicazione la ditta **Nuova Iniziative s.r.l.** motivava la sospensione con la necessità di apportare modifiche in riduzione al proprio lay-out aziendale per concedere in locazione **ad altra attività** la parte non più necessaria;
- con nota di riscontro n. 8233 del 22/03/2021, inviata a mezzo PEC, questo Servizio chiedeva alla ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.** di fornire documentazione integrativa;

- con PEC del 29/04/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 12202, la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino, con propria nota n. 225480 del 27/04/2021, chiedeva ad ARPAC l’espressione del proprio parere di merito relativo alle emissioni in atmosfera;
- con tre PEC del 28/05/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con i n. 15582 15581 e 15580, la ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.** con trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con ulteriore nota di riscontro n. 17789 del 21/06/2021, inviata a mezzo PEC, questo Servizio prendeva atto della sospensione dell’attività relativa alla ditta **Nuova Iniziative s.r.l.** e contestualmente comunicava alla ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.** che non era possibile avviare alcun procedimento di AUA su di un’area già oggetto di autorizzazione, per quanto sospesa;
- con PEC del 06/07/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 19415, il SUAP del Comune di San Martino Valle Caudina, con delega alla Camera di Commercio di Avellino, trasmetteva comunicazione della ditta **Nuova Iniziative s.r.l.** datata 28/06/2021 di cessata attività;
- con nota di riscontro n. 19855 del 13/07/2021, inviata a mezzo PEC, questo Ente convocava la conferenza dei servizi in modalità online per il giorno 19/08/2021;
- con Determinazione n° 1528 del 20/07/2021 la Provincia di Avellino revocava la determina di adozione dell’autorizzazione unica ambientale n. 1543 del 09/07/2015 della ditta **NUOVE INIZIATIVE s.r.l.**, P.IVA 01770130647 legale rappresentante, per l’insediamento produttivo (*Recupero di materiali inerti*) sito in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via III° Millennio – fg. 02, p.lla 1356 sub 9;
 - con PEC del 02/08/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 21910, la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino, con propria nota n. 398544 del 29/07/2021, chiedeva alla ditta e al SUAP del Comune di San Martino V.C. la trasmissione dell’atto di revoca dell’AUA n. 7/2016, inerente la ditta Nuove Iniziative s.r.l.;
 - con PEC del 03/08/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 21971, il SUAP del Comune di San Martino Valle Caudina trasmetteva la documentazione per la nuova istanza di AUA prodotta dalla ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.**, finalizzata all’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Nuova)**; - **e.2) nulla osta relativo all’impatto acustico (Nuova)**; - **g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti (Nuova)**; per l’insediamento produttivo di cui all’oggetto a cui è stato assegnato il numero di prat. **121.1** dell’archivio AUA di questa Provincia;
- con PEC del 08/09/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 24578, il SUAP del Comune di San Martino Valle Cudina, trasmetteva il Provvedimento Conclusivo di revoca dell’AUA n. 7 del 04/02/2016, espresso dal responsabile del Settore Servizio Contabile del Comune di San Martino Valle Caudina con propria nota n. 50 del 06/09/2021;
- con nota di riscontro n. 23175 del 19/08/2021, inviata a mezzo PEC, questo Ente

trasmetteva il verbale conclusivo della conferenza dei servizi del 19/08/2021 (*vedi Allegato 1*), ed in detta sede venivano sospesi i lavori della conferenza dei servizi in attesa che il SUAP del Comune di San Martino Valle Caudina trasmettesse il provvedimento di revoca della ditta Nuove Iniziative s.r.l., oltre che il parere di propria competenza (di conformità edilizio-urbanistica e sull'impatto acustico), e che la ditta integrasse quanto richiesto dal rappresentante della Regione Campania e dalla Provincia;

- con PEC del 10/09/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 24793, il SUAP del Comune di San Martino Valle Cudina, trasmetteva oltre che le integrazioni prodotte dalla ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.**, anche il parere di conformità edilizio-urbanistica dell'insediamento ed il nulla osta acustico, espressi entrambi dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino Valle Caudina con propria nota n. 8293 del 26/07/2021 (*vedi Allegato 2*);
- con successiva PEC del 15/09/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 25294, la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino, con propria nota n. 454396 del 15/09/2021, esprimeva il proprio Parere Favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., oltrechè layout dei punti di emissione (*vedi Allegato 3*).

Considerato che:

L'istanza della ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di AUA e relative schede;
- Relazione previsionale dell'impatto acustico;
- Stralcio Planimetrico Catastale;
- Stralcio Aerofotogrammetrico;
- Relazione tecnica rifiuti;
- Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera;
- Modello assolvimento di imposta di bollo;
- Versamento Regione Campania;
- Documento di riconoscimento referente;
- Documento di riconoscimento amministratore unico.

Documentazione integrativa

- Scheda C sulle emissioni con relativi allegati;
- Layout sui rifiuti;
- Tabella riepilogativa dei rifiuti.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A) di adottare a favore della ditta INNOVATIVE METAL s.r.l., P.IVA 03064540648 amministratore unico, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi*) sito in San Martino Valle Caudina alla Via del III° Millennio snc - fg 02, p.lla 1356 sub 9.

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino con propria nota n. 454396 del 15/09/2021 (*vedi Allegato 3*);

Si rilascia l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2 D. Lgs.

3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'attività di "*recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi*" da esercitarsi nello stabilimento sito in San Martino Valle Caudina alla Via del III° Millennio snc - fg 02, p.lla 1356 sub 9, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto, corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 3*).

- di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) effettuare, con **cadenza annuale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di San Martino Valle Caudina, ARPAC –

Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino);

- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- Si puntualizza ulteriormente che:
 - va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
 - i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Si rilascia il nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in San Martino Valle Caudina alla Via del III° Millennio snc - fg 02, p.lla 1356 sub 9, occorrerà predisporre una nuova una relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

Va garantito, inoltre, il rispetto delle prescrizione di cui al Nulla Osta Acustico espresso dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino Valle Caudina con propria nota n. 8293 del 26/07/2021 (*vedi Allegato 2*).

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI:

SI ATTESTA:

- che la ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.** è iscritta al registro provinciale dei recuperatori con il n° 97 ex art. 216 comma 3 del d. lgs. 152/2006;
- che l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in **San Martino Valle Caudina alla Via III° Millennio snc - fg 02, p.lla 1356 sub 9**, è quella che sinteticamente viene definita nella scheda per codici, quantità, messa in riserva ed attività (*vedi Allegati 4 e 5*) ai sensi del D.M. 5/2/1998 come modificato dal D. M. 5 aprile 2006 n° 186.

Si prescrive e si ricorda che:

- il permanere dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori è subordinata al versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, del tributo annuale dovuto da codesta ditta ai sensi del D.M. 350/98, dell'importo di € **258,23** corrispondente alla classe 3

delle attività di recupero di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998. Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale sul conto corrente n° 14722839 intestato alla Provincia di Avellino ovvero tramite bonifico bancario – cod. IBAN: IT88D0538715100000001429918

Nella causale di versamento andranno indicati la denominazione e la sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe, infine la partita IVA o il codice fiscale secondo il seguente schema:

Schema/elementi da riportare nel versamento:

Diritto d'iscrizione art. 216 D. Lgs. 152/06
Denominazione ditta: INNOVATIVE METAL s.r.l.
Sede Legale
Attività Classe 3
Partita IVA o
C.F.
Versamento relativo all'anno
Numero di iscrizione 97

Entro il 30 maggio di ogni anno occorre trasmettere alla Provincia di Avellino l'attestazione del versamento effettuato;

- l'attività può avviarsi solo a seguito di sopralluogo di funzionari dell'Ente da espletarsi a seguito di comunicazione da parte della ditta di ultimazione dei lavori e di trasmissione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- Codesta ditta deve svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla parte IV, Titolo I, Capo V del decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. e int., del decreto ministeriale 5 febbraio 1988, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, il tutto in conformità con gli atti progettuali allegati all'istanza richiamata in premessa;
- Garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nella comunicazione di inizio attività come sinteticamente definita nella scheda allegata alla presente. Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di sola messa in riserva garantendo il rispetto dell'art. 6 e dell'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006;
- La sola attività di messa in riserva R13 non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono, pertanto, la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo. Si raccomanda il rispetto dei tempi massimi di stoccaggio previsti dalla normativa vigente;
- La ditta dovrà accertarsi che i terzi dai quali vengono acquisiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
- Codesta ditta è tenuta al rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quelle

in materia di emissioni in atmosfera (parte V del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), di sicurezza sul lavoro ed in campo urbanistico e ambientale;

- Qualsiasi variazione e/o l'interruzione delle attività dello stabilimento a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;
- Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- Durante il normale esercizio dell'impianto devono essere eseguiti tutti i necessari accorgimenti affinché non vi sia dispersione di contaminanti nelle matrici ambientali (acqua, suolo, aria), raccomandando, laddove dovessero realizzarsi le condizioni per eventi potenzialmente contaminanti, il rispetto delle procedure di cui agli artt. 242 e ss. del d. lgs. 152/2006;
- Devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione di elementi nocivi e devono essere utilizzate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti all'impianto, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ed ambientali (d. lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.). Si ricorda che codesta ditta è tenuta ad installare idonei estintori prima dell'inizio delle lavorazioni e provvedere alla loro corretta tenuta e manutenzione;
- Deve provvedersi alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- Per le emissioni sonore nell'ambiente esterno debbono essere rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- Laddove presenti, tutti gli scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi e autorizzati in ottemperanza al disposto del Capo III del Titolo III della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Codesta ditta è tenuta, altresì, alla corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, alla comunicazione annuale (M.U.D.) ed alla tenuta e compilazione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) nei termini e modalità di legge. Tali atti devono essere resi accessibili in qualunque momento alle autorità deputate al controllo;
- Codesta ditta è tenuta, infine, a consentire l'accesso nel proprio impianto a funzionari di questa Provincia, e/o di altri Enti deputati, per consentire, in qualsiasi momento, il controllo e le verifiche di competenza sulle modalità di trattamento dei rifiuti e sul rispetto delle vigenti norme.

Si precisa che questa parte di provvedimento è finalizzata esclusivamente all'iscrizione di codesta ditta al n° 97 del registro provinciale dei recuperatori, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province stabilite dal d. lgs. 152/2006, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

L'iscrizione al registro provinciale potrà essere revocata in qualsiasi momento e con le modalità di legge per cattiva gestione dell'impianto e/o per l'inosservanza di quanto prescritto.

	<p>Qualora codesta ditta intenda formulare, all'Ente competente, richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in via ordinaria, ex art. 208 e ss. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiarisce fin d'ora che l'eventuale autorizzazione, allo stato di competenza regionale, comporta l'automatica cancellazione dal registro provinciale dei recuperatori.</p> <p>La presente, in uno alla scheda riassuntiva allegata, dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.</p>
<p>B)</p>	<p>di definire quanto segue:</p> <p>L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (provvedimento conclusivo del procedimento) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.</p> <p>E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
<p>C)</p>	<p>di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la ditta INNOVATIVE METAL s.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo; ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente

provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

- **tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;**
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **INNOVATIVE METAL s.r.l.**, risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di San Martino Valle Caudina, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie.**
- **Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle

	disposizioni normative e regolamentari in materia.
D)	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino; ➤ all'U.T.C. del Comune di San Martino Valle Caudina; ➤ alla ditta INNOVATIVE METAL s.r.l.
E)	<p>di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”.
F)	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 121.1 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente.</p>